

REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'ASSEMBLEA GENERALE A.I.A.

INDICE

ART. 1 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....>	3
ART. 2 – LA COMMISSIONE ELETTORALE.....>	3
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI.....>	4
ART. 4 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE.....>	6
ART. 5 – LAVORI ASSEMBLEARI.....>	6
ART. 6 – OPERAZIONI DI VOTO.....>	8
ART. 7 – MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO.....>	9
ART. 8 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....>	9
ART. 9 – DECORRENZA DEGLI INCARICHI ELETTIVI.....>	10
NORME TRANSITORIE E FINALI.....>	10

Art. 1 – Indizione e convocazione

1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e delle Assemblee sezionali elettive e comunque non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica ai componenti del Consiglio Centrale.

2. Il Presidente nazionale dell'AIA provvede altresì alla immediata convocazione della Commissione Elettorale.

3. L'indizione dell'Assemblea generale è effettuata dal Presidente nazionale dell'AIA con comunicato ufficiale reso pubblico sul sito internet istituzionale dell'AIA almeno quaranta giorni prima della seduta.

Sulla base del tabulato consegnatogli dalla Commissione Elettorale, il Presidente nazionale dell'AIA provvede alla convocazione di tutti gli aventi diritto al voto e di coloro che hanno diritto di partecipare senza diritto al voto ai sensi del Regolamento dell'AIA, con comunicazione scritta resa pubblica sul sito internet istituzionale dell'AIA ed inviata, con un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo posta elettronica o fax a tutte le Sezioni.

Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo della celebrazione, il giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora), nonché i nominativi degli associati convocati per ogni Sezione.

I Presidenti di Sezione sono tenuti ad esporre subito copia della lettera di convocazione nella bacheca sezionale.

4. Il Presidente nazionale dell'AIA, con l'ausilio della segreteria AIA, cura la predisposizione:

a) delle cabine elettorali in un numero minimo di due;

b) di almeno sette urne;

c) dei bancali destinati alla Commissione Elettorale;

d) di una sala riservata alle riunioni della Commissione Elettorale;

e) delle schede per l'elezione del Presidente dell'AIA e lista collegata e di quelle per l'eventuale ballottaggio;

f) delle schede per l'elezione degli altri tre componenti del Comitato Nazionale, suddivisi nelle tre macroregioni;

g) delle schede per l'elezione dei Delegati effettivi e supplenti degli Ufficiali di gara alle Assemblee Federali, suddivisi nelle tre macroregioni;

h) dei tabulati per l'identificazione degli aventi diritto al voto e degli altri partecipanti ai lavori;

i) della bacheca destinata all'affissione delle candidature.

5. Il Presidente nazionale dell'AIA, con l'ausilio della segreteria AIA, può avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di voto, di mezzi elettronici predisposti con modalità idonee a garantire la segretezza e la regolarità delle medesime operazioni.

6. In ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, l'Assemblea Generale è indetta in via straordinaria dal Vice presidente entro giorni 90 dalle intervenute dimissioni, dalla decadenza o dall'impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA.

7. In ipotesi di commissariamento dell'AIA, l'Assemblea Generale è indetta in via straordinaria dal Commissario dell'AIA.

8. Nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, tutte le attribuzioni che il presente Regolamento pone a carico del Presidente nazionale dell'AIA si intendono riferite, rispettivamente, al Vice Presidente dell'AIA ovvero al Commissario straordinario.

Art. 2 – La Commissione Elettorale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA in carica, indetta l'Assemblea Generale, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale, presieduta di diritto dal Presidente della Commissione di disciplina nazionale - o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente individuato con i criteri di cui all'art. 29, comma 5, del Regolamento AIA – e composta da tutti i membri della Commissione di disciplina nazionale e da sei ulteriori membri nominati dal Presidente della Commissione tra i Presidenti in carica delle Commissioni di Disciplina Regionali, due per ciascuna delle tre macroregioni.

2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell'Assemblea Generale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

3. La Commissione Elettorale, non appena ricevute le schede di candidatura, provvede all'esame dei requisiti di validità delle candidature presentate.
4. La Commissione Elettorale, ricevuta copia di tutti i verbali delle Assemblee sezionali elettive e l'attestazione della Segreteria AIA sugli associati nominati Dirigenti Benemeriti FIGC e AIA, provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto, consegnandone copia al Presidente dell'AIA in carica. La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, compresa la predisposizione delle cabine elettorali, e delle urne e degli eventuali mezzi elettronici predisposti, al fine di garantire la segretezza dell'espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redazione di apposito verbale.
5. La Commissione Elettorale provvede a validare le schede elettorali da votare, con l'apposizione di almeno due firme dei suoi componenti e, prima delle operazioni di voto, le distribuisce agli aventi diritto al voto previa loro identificazione.
6. La Commissione Elettorale provvede, dopo il voto, allo spoglio delle schede votate. Esaurite le operazioni di scrutinio consegna copia del proprio verbale, previa sottoscrizione di tutti i suoi componenti presenti, al Presidente dell'Assemblea.
7. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati alle cariche elettive sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi periferiche dell'AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.
8. La Commissione Elettorale, inoltre, vigila che le Assemblee si svolgano nel rispetto delle norme federali e dell'AIA.
9. Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse, devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto alla Corte d'appello federale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S.. Gli eventuali reclami avverso la validità dell'Assemblea devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto al Tribunale Federale Nazionale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S..

Art. 3 – Presentazione delle liste di candidati

1. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi alla carica di Presidente nazionale dell'AIA debbono presentare alla Segreteria AIA in Roma, entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:
 - a) il proprio nominativo;
 - b) la lista contenente i nominativi del candidato Vice Presidente dell'AIA e dei quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna delle tre macroregioni ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;
 - c) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
 - d) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati in altra lista;
 - e) la sottoscrizione di minimo cinquanta e massimo sessanta aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente nazionale dell'AIA;
 - f) un documento programmatico del candidato per il proprio mandato.
2. Ricevute le candidature, la Segreteria dell'AIA le trasmette immediatamente alla Commissione elettorale. La Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati della lista, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi della lettera e) del comma 1 del presente articolo. Nel caso accerti la regolarità delle candidature, la Commissione Elettorale ne dichiara la validità e ne dà immediata comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà la pubblicazione sul sito

internet dell'AIA, delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata, ed il relativo documento programmatico.

La Commissione elettorale curerà l'affissione di copia della scheda di presentazione nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale, nel termine di verifica della candidatura, accerti la irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella riguardante la carenza dei requisiti soggettivi per il candidato Presidente, ne dà immediata comunicazione al candidato stesso indicando le irregolarità, che potranno essere sanate entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione al candidato Presidente, anche con la sostituzione dei nominativi dei candidati della lista, non in possesso dei requisiti soggettivi, previa nuova raccolta delle firme di presentazione.

Qualora sia posto rimedio alle irregolarità nel termine indicato, la Commissione Elettorale provvede a dichiarare senza indugio e comunque un giorno prima dell'assemblea la validità delle candidature e ne dà comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà immediatamente la pubblicazione sul sito internet dell'AIA delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata ed il relativo documento programmatico.

La Commissione elettorale curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

Le riunioni della Commissione Elettorale si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

3. Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura.

Verificandosi tale caso è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente della Commissione Elettorale.

4. La candidatura alla carica di Presidente nazionale dell'AIA non è compatibile con altra candidatura ed il candidato per una lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi per altre.

Verificandosi tali casi sarà ritenuta valida la prima candidatura validamente presentata.

5. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi singolarmente per l'elezione a componente del Comitato Nazionale debbono presentare alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo con i propri dati anagrafici, l'anzianità associativa, la Sezione e la macroregione di appartenenza e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità nonché da un minimo di dieci sino ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegato per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di componente del Comitato nazionale.

In caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

6. La Commissione Elettorale, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di componente del Comitato Nazionale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione e la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi del comma precedente.

7. Ai fini dell'elezione dei tre candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale e dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara, per garantire una omogenea rappresentanza territoriale, vengono individuate le seguenti macroregioni:

- macroregione nord, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- macroregione centro, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Sardegna;
- macroregione sud, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

8. I candidati alla carica di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara devono presentare la propria scheda di candidatura alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione.

La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC, dalle norme federali e dal Regolamento AIA, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC, alle norme federali ed al Regolamento AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità, nonché da un minimo di dieci ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di delegato effettivo o supplente degli ufficiali di gara.

9. La Commissione Elettorale verifica, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di delegato degli ufficiali di gara, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari della stessa ai sensi del comma precedente.

10. Nel caso in cui la Commissione Elettorale abbia accertato:

- l'invalidità di tutte le candidature alla carica di Presidente dell'AIA, ivi comprese quelle della lista collegata,
- l'invalidità di tutte le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara,

- la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili, si applica l'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.

11. Nessun candidato può concorrere a più di una carica elettiva e, nel caso di presentazione di più candidature, sarà ritenuta valida la prima validamente presentata.

12. Il Segretario dell'AIA o, in sua assenza, il Vice Segretario, all'atto della presentazione delle suddette candidature appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

13. I candidati alle elezioni dell'Assemblea Generale, anche se non aventi diritto al voto, hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.

Art. 4 – Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

Non sono ammesse deleghe.

2. La Commissione Elettorale provvede all'accreditamento ed all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti in sala.

Art. 5 – Lavori assembleari

1. Il Presidente nazionale dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all'appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto dalla Commissione Elettorale.

Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione.

Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora all'appello nominale svoltosi all'ora della seconda convocazione risulti presente almeno il cinquanta più uno degli aventi diritto al voto, il Presidente nazionale dell'AIA dichiara validamente aperta l'Assemblea Generale, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea e dal Vice Presidente, scelti tra coloro che non hanno presentato alcuna candidatura.

Il Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, il suo vice dirigono lo svolgimento dei lavori assembleari.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente dell'Assemblea:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all'appello;
- b) le candidature già presentate per la carica di Presidente dell'AIA e la lista collegata, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- c) le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- d) le candidature alla carica di delegato degli ufficiali di gara, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto al voto che le hanno sottoscritte.

3. La Commissione Elettorale comunica all'Assemblea quali sono le candidature ammesse per le cariche di:

- a) Presidente nazionale dell'AIA e relativa lista collegata per le cariche di Vice Presidente dell'AIA e di componenti del Comitato Nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna delle tre macroregioni ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri candidati;
- b) componente del Comitato Nazionale per ciascuna macroregione;
- c) delegato degli ufficiali di gara per ciascuna macroregione.

La Commissione Elettorale dichiara pubblicamente la validità delle candidature indicando i nominativi suddivisi per incarichi, curandone l'affissione nella bacheca, se già non eseguita.

4. Il Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui la Commissione Elettorale abbia accertato l'invalidità di tutte le candidature alla carica di Presidente nazionale dell'AIA e relativa lista collegata, l'invalidità di tutte le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara o la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente le necessarie candidature alle cariche sopra menzionate, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, facendole affiggere nella bacheca della sala.

5. La Commissione Elettorale verifica il numero delle schede pervenute dalla Segreteria AIA per le varie elezioni, la loro integrità ed idoneità, e stabilisce il numero di quelle da autenticare – tramite la sottoscrizione di due componenti della Commissione Elettorale – in numero pari a quello degli aventi diritto al voto presenti, che viene costantemente aggiornato dalla Commissione Elettorale, che controlla gli accreditamenti degli aventi diritto al voto ed il numero dei presenti.

6. Ciascun avente diritto al voto riceve dalla Commissione Elettorale tre schede elettorali:

- a) una scheda per la votazione del Presidente nazionale dell'AIA e della sua lista collegata includente i candidati a Vice Presidente dell'AIA e a quattro componenti del Comitato Nazionale;
- b) una scheda per la votazione su base macroregionale, con l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto, di un candidato a componente il Comitato Nazionale;
- c) una scheda per la votazione su base macroregionale dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee Federali.

7. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i candidati alla carica di Presidente nazionale dell'AIA ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati secondo l'ordine di presentazione delle candidature.

Il Presidente dell'Assemblea invita poi i candidati alle altre cariche della lista collegati, quelli alla carica di componente singolo del Comitato Nazionale, quelli alla carica di ufficiali dei delegati di gara ad esporre le proprie ragioni secondo l'ordine con il quale si sono iscritti a parlare.

Apra la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto alla partecipazione all'Assemblea che si sia preventivamente iscritto per intervenire.

8. Chiusa la discussione, accertata tramite la Commissione Elettorale la presenza delle cabine elettorali e delle urne, il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione

del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale comunque non inferiore a due ore.

9. All'orario prefissato, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone della Commissione Elettorale.

Quest'ultima provvede alla chiusura delle urne ed allo spoglio pubblico delle schede – secondo l'ordine di cui al comma 6 lettere a), b) e c) del presente articolo – compilando i relativi verbali di scrutinio in duplice originale e consegnandone un originale al presidente dell'Assemblea.

10. Il Presidente dell'Assemblea, rilevato dal verbale di scrutinio il candidato alla Presidenza dell'AIA che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati, provvede alla sua proclamazione quale Presidente nazionale dell'AIA ed alla proclamazione del Vice Presidente dell'AIA e dei quattro componenti del Comitato Nazionale della sua lista.

11. Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di componenti del Comitato Nazionale, provvede a proclamare componenti del Comitato Nazionale il candidato che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di delegati degli ufficiali di gara, provvede a proclamare delegati effettivi i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre proclama delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

12. Per tutte le cariche elettive in caso di parità di voti tra i candidati prevale quello fra di loro che possiede maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.

13. Per la carica di Presidente nazionale dell'AIA, nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto al primo scrutinio la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ed esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, il Presidente dell'Assemblea indice immediatamente un secondo turno elettivo di ballottaggio cui sono ammessi esclusivamente i due candidati e rispettive liste che hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei presenti accreditati, invitando la Commissione Elettorale a vidimare le nuove schede per l'elezione del Presidente nazionale dell'AIA e relativa lista collegata secondo il numero degli aventi diritto presenti e fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale non inferiore ad un'ora.

All'orario prefissato il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone della Commissione Elettorale.

Quest'ultima provvede poi alla chiusura dell'urna ed allo spoglio pubblico delle schede, compilando il relativo verbale di scrutinio del ballottaggio in duplice originale e consegnandone un originale al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevato dal verbale di scrutinio il candidato alla presidenza dell'AIA che ha ottenuto il maggior numero dei voti, provvede alla sua proclamazione quale Presidente nazionale dell'AIA ed alla proclamazione del Vice Presidente dell'AIA, e dei quattro componenti del Comitato Nazionale della lista collegata.

14. Tutti i candidati eletti sottoscrivono il verbale delle operazioni assembleari per accettazione della rispettiva carica.

15. Il verbale delle operazioni assembleari – redatto in duplice copia e nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte – viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal suo vice e da tutti i componenti della Commissione Elettorale e consegnato alla Segreteria dell'AIA, che ne curerà la custodia definitiva, unitamente a tutte le schede scrutinate e non e alle candidature presentate.

16. Il Segretario dell'AIA provvede senza indugio a comunicare alla Segreteria Federale l'esito delle elezioni.

Art. 6 – Operazioni di voto

1. Il Presidente nazionale dell'AIA in carica è tenuto a predisporre nei locali destinati alle Assemblee elettive, rispettivamente, almeno un'urna ed almeno sette urne per la raccolta delle schede votate ed almeno, rispettivamente, uno spazio riservato e due cabine al fine di consentire l'espressione segreta del voto.

2. Durante le operazioni di voto dovranno sempre presenziare almeno quattro componenti della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale.

3. L'aveute diritto al voto viene identificato tramite la tessera personale o altro valido documento di identificazione e la sua presenza viene annotata sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della/e scheda/e vidimata/e e della matita copiativa per l'espressione del voto.
4. Espletata la votazione, l'aveute diritto al voto deve riporre personalmente la/e scheda/e votata/e nell'urna e ritirare dal bancone il suo documento di riconoscimento, riconsegnando la matita copiativa.
5. Il Presidente della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dai locali gli associati che disturbino dette operazioni.
6. E' vietato l'accesso alla cabina elettorale agli aventi diritto al voto muniti di apparecchi fotografici, di telefoni cellulari e di ogni altro congegno in grado di riprodurre la scheda votata.

Art. 7 – Modalità di espressione del voto

1. Le votazioni si svolgono con unica procedura che può essere elettronica o attraverso l'utilizzo delle schede cartacee.

In questo ultimo caso si procede come segue:

- a) per la carica di Presidente nazionale dell'AIA scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica; il voto così espresso si intende attribuito automaticamente anche al candidato Vice Presidente dell'AIA ed ai quattro componenti del Comitato Nazionale della lista collegata al candidato prescelto per la Presidenza dell'AIA;
- b) per la carica dei tre componenti del Comitato Nazionale non collegati alla lista scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione;
- c) per la carica di delegato degli ufficiali di gara scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione.

2. La scheda di voto si considera bianca se nessuno nominativo risulta espresso sulla stessa.

3. La scheda di voto si considera nulla se:

- a) se sono indicati più nominativi di candidati ammessi per la medesima carica elettiva;
- b) se è indicato il solo cognome e non anche il prenome di un candidato in presenza di omonimia per la stessa area geografica di riferimento e per la medesima carica;
- c) se sono indicati nominativi impressi con mezzi diversi dalla matita copiativa messa a disposizione;
- d) se sono impressi segni anomali in qualsiasi spazio che possano rendere identificabile l'aveute diritto al voto.

4. All'ora fissata per la chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli associati già presenti davanti al bancone dove si esegue il riconoscimento.

5. Nel caso l'aveute diritto al voto dichiari di avere errato nell'espressione del voto prima di depositare la scheda nell'urna, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a far vidimare una nuova scheda consegnandola all'associato per ripetere l'operazione di voto.

La scheda dichiarata errata viene ritirata, non è posta nell'urna ed accantonata in apposita busta, dandone atto nel verbale di seggio.

6. In caso di votazione con procedura elettronica, l'AIA deve comunque predisporre quanto necessario anche per lo svolgimento delle votazioni attraverso schede cartacee.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

1. Decorso il tempo stabilito ed ultimata la votazione, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a sigillare l'urna o le urne, a contare i votanti risultanti dai tabulati e ad accantonare in apposite buste le schede non vidimate e quelle vidimate e non utilizzate.

2. Attribuiti i compiti agli scrutatori, il Presidente della Commissione Elettorale apre l'urna o le urne e legge a voce alta ogni singola scheda votata, attribuendo i voti validi.
3. Le schede ritenute bianche e nulle vengono accantonate separatamente dalle altre.
4. Hanno diritto di assistere alle operazioni di scrutinio i candidati e gli aventi diritto al voto, ponendosi nei locali in modo da non interferire con le operazioni, né di disturbare il loro normale corso.
5. Ultimato lo scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede spogliate e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze, e richiude in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche, quelle nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

Art. 9 – Decorrenza degli incarichi elettivi

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, il Vicepresidente dell'AIA, i sette componenti del Comitato Nazionale, i delegati degli ufficiali di gara assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare.
2. I candidati eletti che, all'atto della proclamazione, rivestano altre cariche elettive o di nomina per le quali vige il divieto di cumulo di cui all'art. 38, comma 3 del Regolamento dell'AIA si considerano automaticamente decaduti dal precedente incarico.

Norme Transitorie e Finali

1. Il Presidente nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i componenti del Comitato Nazionale che, alla data della assemblea elettiva successiva alla pubblicazione del presente Regolamento, siano in carica ed abbiano ricoperto tre o più mandati possono candidarsi ad un ulteriore ed ultimo mandato.
2. Nella prima Assemblea Generale elettiva successiva all'approvazione del presente Regolamento, il Presidente nazionale uscente, in carica da tre o più mandati, può essere eletto, con la lista collegata, purché raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati. Qualora il predetto non consegua tale risultato ed abbia concorso con altro/i candidato/i, il Presidente Nazionale uscente potrà essere ammesso al ballottaggio con la lista collegata, soltanto se alla prima votazione abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei presenti accreditati. Alla seconda votazione (ballottaggio), il Presidente Nazionale uscente, in carica da tre o più mandati, può essere eletto, con la lista collegata, soltanto se raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati.
3. I componenti del Comitato Nazionale eletti singolarmente che, alla data della prima assemblea elettiva successiva alla pubblicazione del presente regolamento, siano in carica da tre o più mandati sono candidabili ed eleggibili in detta assemblea alle medesime condizioni previste dalle disposizioni transitorie 1 e 2.
4. I Delegati effettivi degli ufficiali di gara, quali componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata, che alla data della assemblea per le elezioni del quadriennio 2021/2024 siano in carica da tre o più mandati, possono candidarsi ad un ulteriore ed ultimo mandato e vengono eletti secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 11.
5. Per la elezione dei candidati alla carica di Presidente Nazionale dell'AIA, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Nazionale e di delegato ufficiale di gara, che alla data della prima assemblea successiva alla pubblicazione del presente regolamento, non siano stati in carica per più di due mandati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, commi 10, 11 e 12, del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ad opera del Consiglio Federale.
7. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.